



REPUBBLICA ITALIANA

Udienza in Camera

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Consiglio in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

data 11-5-2005

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente

N. 642

1. Dott. Guido DE MAIO Consigliere

2. » Carlo M. GRILLO »

REGISTRO GENERALE

3. » Marco GENTILE »

N. 36368/03

4. » Aldo FIALE »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

1- SPIECIA Leone, n. a Gaeta il 12-12-1947

2- MASTROGIOVANNI Angelo, n. a Formia l' 1-8-1956

 avverso l'ordinanza 8-6-2003 del Tribunale di Latina -
 Sezione distrettuale di Gaeta, quale giudice dell'esecuzione

Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. Aldo FIALE

 Lette le richieste del P.M.
 udito il Pubblico Ministero nella persona del

che ha concluso per il rigetto del ricorso -

udit i difensor Avv.

A. Fede

FATTO E DIRITTO

Il Pretore di Latina – Sezione distaccata di Gaeta, con sentenza del 14.11.1992, avente autorità di cosa giudicata, applicava a Spiccia Leone pena concordata per reati edilizi. Con la stessa sentenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985.

Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto allo Spiccia la demolizione, ma costui non vi ha ottemperato ed ha promosso incidente di esecuzione.

Incidente di esecuzione ha pure proposto Mastrogiovanni Angela (moglie dello Spiccia e proprietaria del fondo edificato) ed i due procedimenti sono stati riuniti per connessione oggettiva.

Il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Gaeta, in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione:

- ha dapprima disposto la sospensione dell'esecuzione;
- preso atto, quindi, dell'intervenuto rilascio alla Mastrogiovanni, da parte del Comune di Formia, in data 28.11.2001, di concessione edilizia in sanatoria, per condono, ha disposto perizia per verificare la corrispondenza fra le opere sanate e quelle effettivamente realizzate,
- all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 c.p.p., con ordinanza del 9.6.2003, ha rigettato le istanze sul rilievo che, dall'effettuato accertamento peritale, erano emersi lievi difformità (realizzazione di servizi igienici) ma una diversa destinazione d'uso del manufatto rispetto a quella autorizzata con il provvedimento sanante.

Avverso tale ordinanza il difensore dello Spiccia e della Mastrogiovanni ha proposto ricorso, eccependo:

- violazione dell'art. 445, 2° comma, c.p.p. e vizio di motivazione, sull'assunto che, essendo decorsi ormai dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, il reato deve ritenersi estinto e deve ritenersi altresì estinto "*ogni effetto penale*", tra cui va ricompreso l'ordine di demolizione;
- violazione degli artt. 7 e 38 della legge n. 47/1985, per non essere stata disposta la revoca dell'ordine di demolizione in seguito all'intervenuto rilascio di concessione in sanatoria per condono edilizio;
- violazione degli artt. 666 c.p.p., 7 e 38 della legge n. 47/1985 e vizio di motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione limitato il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento di sanatoria ed avendo invece proceduto ad accertamenti fattuali non consentiti.

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. L'ordine di demolizione di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (attualmente previsto dall'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001), invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi), è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti.

A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza).

A. Gale

Deve escludersi, pertanto, che l'ordine di demolizione medesimo rientri tra gli "effetti penali della condanna", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, 2° comma, c.p.p., pur trovando esso il suo presupposto nella condanna (vedi Cass., Sez. III, 18.9.2000, n. 2647, Callea).

2. Il rilascio della concessione sanante per condono, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi, tra le molteplici pronunce, Cass.: Sez. IV, 12.11.2002, n. 37984, Mortillaro; Sez. III: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile; 29.7.1998, n. 1854, Caffaro ed altri; 20.6.1997, n. 2475, Coppola; 20.6.1997, n. 2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi).

Questa Corte Suprema ha evidenziato, in proposito, che l'ordine di demolizione in oggetto, costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale che ha natura amministrativa, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (vedi Cass., Sez. III, 4.2.2000, n. 3682, Puglisi).

Nella fattispecie in esame, però, quanto alla ritenuta inapplicabilità della normativa di "condono edilizio", posta dall'art. 39 della legge n. 724/1994 e dagli artt. 35 e segg. della legge n. 47/1985, deve rilevarsi che – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema – spetta al giudice penale verificare la sussistenza dei presupposti affinché detta normativa possa essere applicata (vedi, ad esempio, Cass., Sez. III, 1.12.2000, n. 3530, Martino).

Tale verifica non solo è consentita ma è doverosa anche per il giudice dell'esecuzione, al quale il procedimento camerale, ai sensi dell'art. 666, 5° comma, c.p.p., consente di acquisire informazioni e prove pure di ufficio, con le garanzie del contraddittorio (vedi Cass., Sez. I, 15.7.1995, n. 2510).

Nell'ambito di tale **potere-dovere di controllo**, il giudice deve accertare:

- il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell'immobile;
- la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985) entro il termine previsto;
- la tempestività della presentazione, da parte dei soggetti legittimati, di una **domanda di sanatoria riferita puntualmente alle opere abusive realizzate**;
- l'avvenuto "integrale versamento" della somma dovuta ai fini dell'oblazione, ritenuta congrua dall'Amministrazione comunale.

Trattasi di compiti propri dell'autorità giurisdizionale – conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Cost. – che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.

Il giudice dell'esecuzione penale, in conclusione, non deve limitarsi ad accertare l'esistenza della concessione in sanatoria, ma, nell'eventualità in cui i presupposti anzidetti (o anche uno solo di essi) siano inesistenti, deve dichiarare non integrata la fattispecie comportante l'inapplicabilità (ovvero la revoca) dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 ed adottare le conseguenti determinazioni (vedi Cass., Sez. III: 16.4.2002, n. 17478, Cassarino; 24.2.2001, n. 7736, Pratesi; 4.7.2000, n. 702, Cucinella).

A. Laale

Nella specie risulta accertato dal giudice dell'esecuzione, in punto di fatto, la non conformità del provvedimento sanante alle opere abusive effettivamente realizzate: la sanatoria, infatti, è stata rilasciata a Mastrogiovanni Angela per un "fabbricato destinato a deposito agricolo", previa redazione notarile di un atto d'obbligo nella quale la richiedente si è obbligata a destinare il fabbricato ad uso deposito agricolo; in concreto, invece, era stato realizzato un manufatto residenziale (il che influisce pure sulla determinazione degli oneri concessori, ex artt. 7 della legge n. 10/1977 e 17 del T.U. n. 380/2001).

Con deduzione logica e corretta, dunque, nell'ordinanza impugnata è stata affermata l'irrelevanza del provvedimento medesimo ai fini dell'esecuzione dell'ordine demolitorio impartito dal giudice.

3. Al rigetto del ricorso segue l'onere solidale del pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p.,



rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio dell'11.5.2005.

Il Consigliere rel.



Il Presidente



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. F.irella Donati)

